

Sentenza n. 11629/2016 pubbl. il 21/10/2016
RG n. 5926/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati

dr.ssa **Elena Riva Crugnola** Presidente
dr.ssa **Marianna Galioto** giudice
dott. **Guido Vannicelli** giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. **5926/2015** R.g. promossa da
Co.Ge.In S.R.L. (c.f. 07443161000), elettivamente domiciliata in Milano, corso
Europa 7, presso i procuratori e difensori avv. Giuseppe GULLO, Antonio GULLO e
Valerio LANDI

attrice

contro

AKRO S.R.L. (c.f. 07331300967), elettivamente domiciliata in Milano, via Camperio
9, presso il procuratore e difensore avv. Fabio ZICCARDI

convenuta

e contro

MASSIMO PAVAN (c.f. PVNMSM43H03L312K), elettivamente domiciliato,
rappresentato e difeso *ut supra* dall'avv. Fabio ZICCARDI

convenuto

CONCLUSIONI

Per l'attrice:





Sentenza n. 11629/2016 pubbl. il 21/10/2016

RG n. 5926/2015

Voglia l'Illmo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza o eccezione,

NEL MERITO:

- **accertare e dichiarare**, l'inadempimento e la risoluzione del contratto preliminare del 7 luglio 2014, per grave inadempimento imputabile alla Akro s.r.l.;

in subordine

- **accertare e dichiarare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1337 e 1338, e/o 2043 e 2055 c.c., la responsabilità della Akro s.r.l. per violazione dei doveri di buona fede e correttezza nel corso delle trattative intercorse con Co.Ge.In s.r.l. per la cessione del 100% del capitale sociale della società Argo Logica s.r.l.;

- **accertare e dichiarare** le responsabilità tutte imputabili, anche ai sensi degli artt. 1337, 1398 e/o 2043 e 2055 c.c., al dott. Massimo Pavan, singolarmente o solidalmente per i motivi tutti esposti in narrativa;

per l'effetto

- **condannare** Akro s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, e il dott. Massimo Pavan, in solido tra loro, od in subordine singolarmente, al risarcimento in favore della Co.Ge.In s.r.l. dei danni tutti patiti e patenti per le ragioni e i titoli descritti in narrativa, per l'importo di euro 127.500,00 (centoventi-settemila cinquecento/00), od in subordine per l'importo di euro 201.575,50, ovvero per il diverso importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, anche equitativamente determinato ex artt. 1226 e 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo, ed interessi sugli interessi dal giorno della presente domanda;

IN VIA ISTRUTTORIA:

ove occorrer possa,

- **ammettere** prova per testi e per interrogatorio formale del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Akrogroup s.r.l., dott. Paolo Badii, o comunque del suo legale rappresentante *pro-tempore*, sulle circostanze che qui di seguito si riportano, rammostrando al teste il documento citato nel capitolo per la conferma:

1) Nei primi mesi del 2014 intercorrevano trattative fra la Co.Ge.In s.r.l. (di seguito per brevità indicata anche come "COGEIN") e la Akro s.r.l. (di seguito per brevità indicata anche come "Akro"), per la cessione dalla prima alla seconda dell'intero capitale sociale della società Argo Logica s.r.l.

2) Le trattative venivano condotte dal dott. Aldo Brambilla per conto della COGEIN e dal dott. Massimo Pavan per conto della Akro.

3) Nel corso di tali trattative il 16 maggio 2014 s'incontravano presso la sede della COGEIN in Roma, Largo Lido Duranti 1, il cav. Ettore Forieri, presidente della COGEIN, il dott. Paolo Badii, presidente della Akro, il dott. Aldo Brambilla, consulente della COGEIN, il dott. Massimo Pavan, presidente dell'Advisory Board della Akro, il dott. Lucio Passeggi, direttore finanziario della COGEIN e l'avv. Maria Luisa Tesaro, consulente legale della COGEIN, e definivano le condizioni essenziali dell'accordo.

4) Il 7 luglio 2014 in Milano, presso la sede della Akro in Milano, via Turati 32, alla presenza del dott. Aldo Brambilla, veniva sottoscritto tra la COGEIN, in persona del cav. Ettore Forieri, e la Akro, in persona del dott. Massimo Pavan, il contratto preliminare di cessione del 100% del capitale sociale della Argo Logica s.r.l. (doc. 1).

5) Ai sensi dell'art. 2 del citato contratto preliminare la Akro si impegnava a sottoscrivere il definitivo atto di compravendita delle quote entro e non oltre il 31 luglio 2014.

6) Il corrispettivo della cessione veniva convenuto e fissato così come segue:





Sentenza n. 11629/2016 pubbl. il 21/10/2016

RG n. 5926/2015

"a. al momento della cessione l'Acquirente corrisponderà alla COGEIN l'importo di euro 425.000,00 (quattrocentoventicinquemila/00) detratto l'importo di euro 67.500,00 che verrà versato al capitale sociale dell'Argologica, importo che verrà pagato a mezzo assegno circolare non trasferibile;

b. entro il 31 marzo 2015 l'Acquirente riconoscerà alla COGEIN il corrispettivo di ulteriori euro 115.000,00 (centoquindicimila/00) se i Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni [(voce A)1-3]] dell'anno 2014 risulteranno $\geq$ (maggiori/uguali) ad euro 1.300.000,00;

c. entro il 31 marzo 2015 l'Acquirente riconoscerà in aggiunta alla COGEIN il corrispettivo di ulteriori euro 110.000,00 (centodiecimila/00) se i Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni [(voce A)1) - 3]] dell'anno 2014 risulteranno compresi tra Euro 1.580.000,00 ed Euro 1.800.000,00, pari al 50% (cinquantapercento) dei Ricavi eccedente l'importo di euro 1.580.000,00. A titolo esemplificativo, pertanto, se i ricavi risulteranno pari ad Euro 1.690.000,00 il corrispettivo aggiuntivo che verrà riconosciuto sarà pari ad euro 55.000,00.

d. Entro il 31 marzo 2015 l'Acquirente riconoscerà in aggiunta alla COGEIN il corrispettivo di ulteriori euro 50.000,00 (cinquantamila/00) se i Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni [(voce A)1) - 3] dell'anno 2014 risulteranno $\geq$ (maggiore/uguale) a euro 1.900.000,00. Il pagamento dei corrispettivi aggiuntivi avverrà mediante bonifico bancario che sarà indicato dal venditore.

In caso di contestazione e/o difetto di accordo delle Parti sui Ricavi [(voce A)1) - 3] dell'anno 2014, la determinazione di detti Ricavi verrà rimessa alla decisione di un Arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente".

7) Il 10 luglio 2014 l'avv. Federico Freda, per conto della Akro, e dall'indirizzo email f.freda@akro.it, inviava una comunicazione email al cav. Forieri, al dott. Badii, al dott. Pavan ed all'avv. Maria Luisa Tesauero, legale di COGEIN, in cui proponeva la sostituzione del contratto stipulato il 7 luglio 2014 con un altro contratto (doc. 2). Tale proposta veniva rifiutata da COGEIN in quanto a più riprese il dott. Pavan confermava integralmente - sia al dott. Brambilla sia al Cav. Forieri - i contenuti del contratto preliminare di cessione sottoscritto in data 7 luglio 2014.

8) In data 31 luglio 2014, la Akro, a mezzo di una comunicazione email inviata dal dott. Massimo Pavan (doc. 3) al cav. Forieri dall'indirizzo di posta elettronica m.pavan@akro.it, richiedeva e proponeva il differimento del termine per la stipulazione del contratto definitivo al 15 settembre 2014, a fronte dell'impegno a versare entro il 4 agosto 2014 alla COGEIN la somma di euro 127.500,00 a titolo di caparra confirmatoria (doc. 3).

9) In data 1° agosto 2014, la COGEIN accettava la modifica proposta dalla Akro (doc. 4).

10) L'indirizzo PEC della Akro, quale risultante dal Registro delle Imprese, era in realtà inattivo, sicché la COGEIN era costretta ad inviare la sua accettazione dal suo indirizzo PEC al normale indirizzo di posta elettronica m.pavan@akro.it da cui era pervenuta la richiesta del dott. Pavan. A fronte della segnalazione da parte del dott. Brambilla di tale problema, il dott. Pavan confermava il ricevimento dell'accettazione della COGEIN, ed il 4 agosto 2014 la COGEIN riceveva dall'indirizzo di posta elettronica info@akro.it un messaggio che recitava: "Ci scusiamo del disagio; provvediamo al più presto" (doc. 5).

11) Poiché il 4 agosto 2014 nulla perveniva alla COGEIN, il dott. Brambilla sollecitava telefonicamente il dott. Pavan, il quale più volte garantiva che il pagamento era stato effettuato.

12) In data 7 agosto 2014, il dott. Pavan inoltrava al dott. Aldo Brambilla un'e-mail del 6 agosto 2014 della banca Monte Paschi di Siena, agenzia di Milano, a firma di tal dott. Paolo Santini, che si scusava "per il disagio relativo al bonifico COGEIN" e comunicava di provvedere alle necessarie rettifiche (doc. 6).





Sentenza n. 11629/2016 pubbl. il 21/10/2016
RG n. 5926/2015

13) Peraltro, a fronte di una verifica successivamente effettuata personalmente dal dott. Aldo Brambilla per conto della COGEIN, il dott. Paolo Santini del Monte dei Paschi di Siena smentiva di aver mai inviato l'e-mail del 6 agosto 2014.

14) In data 2 settembre 2014, a mezzo raccomandata a.r. anticipata via PEC e mail, inviata sia presso la sede legale di via Turati, sia presso gli uffici di via Durini, la COGEIN invitava la Akro all'immediato versamento della caparra confirmatoria ed alla stipula del contratto di compravendita entro il termine del 15 settembre 2014, senza ottenere riscontro alcuno (**doc. 7**).

15) In data 15 settembre 2014, la COGEIN inviava una nuova diffida alla Akro, a mezzo raccomandata a.r. anticipata via PEC e via mail, ancora una volta sia presso la sede legale di via Turati, sia presso gli uffici di via Durini, in Milano, ma anche tale ulteriore diffida rimaneva senza riscontro (**doc. 8**).

16) Nel settembre 2014 il dott. Paolo Badii, presidente della Akro, chiedeva un incontro al Cav. Ettore Forieri, presidente di COGEIN; tale appuntamento veniva però annullato attraverso una semplice comunicazione della segreteria del dott. Badii, senza spiegazioni ed ulteriori contatti.

17) In data 21 ottobre 2014 la COGEIN, a mezzo del sottoscritto difensore, intimava alla Akro, rimasta completamente inadempiente alle sue obbligazioni, ed inerte alle richieste e diffide in precedenza ricevute, ed al dott. Massimo Pavan, di provvedere all'immediato pagamento dell'importo di euro 127.500,00 (centoventisettemila cinquecento/00), a titolo di risarcimento del danno, somma pari all'importo della caparra promessa e non versata, riservato ogni ulteriore ragione di danno (**doc. 9**).

18) In data 5 novembre 2014, il dott. Paolo Badii, nell'interesse della Akro, riscontrava la lettera del legale della COGEIN, respingendone il contenuto, affermando che il contratto preliminare *de quo* sarebbe stato posto in essere da figure manageriali della società prive di poteri di firma e di rappresentanza e, per questo, sconosciuto all'intero Consiglio di Amministrazione da lui presieduto. Il dott. Paolo Badii, inoltre, asseriva che di detto contratto sarebbe venuto a conoscenza solo grazie alle informative del dott. Aldo Brambilla e delle comunicazioni della COGEIN, apprendendo inoltre dalle medesime - e, in ogni caso, disconoscendo - le ulteriori circostanze "di gravissimo rilievo" (**doc. 10**).

19) Infine, con lettera del 1° dicembre 2014 il prof. avv. Fabio Ziccardi, per conto della Akro, riscontrava anch'egli la lettera dell'avv. Giuseppe Gullo; quest'ultimo, a sua volta, riscontrava la lettera del prof. Ziccardi, ribadendo le richieste contenute nella diffida del 21 ottobre 2014.

20) A tutt'oggi la Akro non si è resa disponibile alla stipula del contratto di compravendita delle quote, né ha effettuato alcun versamento alla COGEIN, a titolo di caparra od altro titolo.

Si indicano sin da ora come testimoni i signori:

- dott. Aldo Brambilla, consulente della Co.Ge.In, s.r.l., residente a Milano, in Piazza Firenze 19;
 - avv. Maria Luisa Tesauro, consulente legale della Co.Ge.In s.r.l., domiciliata presso quest'ultima società in Roma, Largo Lido Duranti 1;
 - dott. Lucio Passeggi, direttore finanziario della Co.Ge.In s.r.l., domiciliato presso quest'ultima in Roma, Largo Lido Duranti 1,
- **ammettere** consulenza tecnica d'ufficio volta a calcolare il valore della Argo Logica s.r.l.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.

Per la convenuta AKRO s.r.l.:





Sentenza n. 11629/2016 pubbl. il 21/10/2016
RG n. 5926/2015

Voglia il Tribunale di Milano

1. **RIGETTARE** le domande attrici tutte, di merito, perché infondate in fatto ed in diritto, ed istruttorie, perché inammissibili.
2. **CONDANNARE** la parte attrice alle spese tutte del giudizio e successive occorrendo.

Per il convenuto PAVAN:

Voglia il Tribunale di Milano

1. **RIGETTARE** tutte le domande attrici proposte contro il dr. Massimo Pavan, quelle di merito, perché infondate in fatto ed in diritto, e quelle istruttorie, perché inammissibili.
2. **CONDANNARE** la parte attrice alle spese tutte del giudizio e successive occorrendo.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

PREMESSO

A. Il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi; canone redazionale ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all'art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui *“gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”*.

B. La Co.Ge.In s.r.l.¹ ha convenuto in giudizio sia la AKRO s.r.l. che Massimo PAVAN, esponendo:

- i. che nel corso del 2014 fra l'attrice e la AKRO erano intercorse trattative volte alla cessione dalla prima alla seconda dell'("intero capitale della) controllata Argo Logica s.r.l., trattative *"condotte dal dott. Aldo Brambilla per conto della COGEIN e dal dott. Massimo Pavan per conto della AKRO"*, nel corso delle quali si era anche svolto (il 16/5/2014) un incontro cui avevano partecipato -oltre, fra

¹ In avanti, per semplicità, COGEIN.



Sentenza n. 11629/2016 pubbl. il 21/10/2016
RG n. 5926/2015

- gli altri, al PAVAN quale *"presidente dell'Advisory Board della Akro"* - i presidenti dei rispettivi consigli di amministrazione cav. Ettore FORIERI (COGEIN) e dr. Paolo BADII (AKRO);
- ii. che il 7/7/2014 si era pervenuti (quanto alla AKRO, *"in persona del dott. Massimo Pavan"*) alla sottoscrizione di un contratto preliminare portante l'impegno della AKRO a stipulare l'acquisto definitivo entro il 31/7/2014;²
- iii. che tuttavia il successivo 10/7/2014 tale avv. Federico FREDA *"V. President Advisory Board"*, mettendo a conoscenza del messaggio di posta elettronica anche il presidente della AKRO BADII, aveva inviato al cav. FORIERI *"stesura esatta del contratto avendo corretto di dati societari e la data del closing"*, invitando a concordare una data per la sottoscrizione del nuovo contratto che sarebbe stato *"sottoscritto dal Presidente del CDA (...) dott. Paolo Badü, a titolo novativo rispetto a quello firmato il 07/07/2014"*;³
- iv. che, rifiutata tale proposta da COGEIN, Massimo PAVAN aveva a più riprese confermato il contenuto originario del contratto salvo chiedere il successivo 31/7/2014 che la data del contratto definitivo fosse spostata al 15/9/2014 dichiarando la pronta disponibilità di AKRO a versare *"in cambio"* all'attrice un terzo del prezzo base (e quindi € 127.500,00) *"con valuta 4 agosto 2014 (...) a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo"*;⁴
- v. che accettata tale proposta il giorno dopo con messaggio di posta certificata all'indirizzo PEC della AKRO e al PAVAN, nessun pagamento ne era seguito nonostante fosse stata inoltrata dal PAVAN una dichiarazione di assicurazione di tal Paolo SANTINI del MONTEPASCHI di Milano)che aveva poi negato di averla mai inviata)⁵;

² Cfr. doc. 1 att.

³ Cfr. doc. 2 *ibidem*.

⁴ Cfr. doc. 3 *ibidem*.

⁵ Cfr. docc. 5 - 6 att.





Sentenza n. 11629/2016 pubbl. il 21/10/2016
RG n. 5926/2015

vi. che solo dopo diverse diffide ad adempiere prima del legale rappresentante di COGEIN e quindi del legale dell'attrice⁶ il presidente della AKRO, che nel mese di settembre aveva prima chiesto e poi annullato un appuntamento col cav. FORIERI, aveva riscontrato le diffide precisando:

- che ogni "atto / attività" descritti nella missiva in data 21/10/2014 dell'av. GULLO erano sconosciuti al BADII E al CDA *"in quanto formati o posti in essere da figura manageriale priva di poteri di firma e di rappresentanza"* di AKRO
- essendone il BADII *"venuto a conoscenza in grazie delle comunicazioni informative del Dott. Aldo Brambilla e (...) della Co.Ge.In S.r.l."*,
- e che alla richiesta di trasformazione da confirmatoria a penitenziale della caparra promessa avrebbe dato riscontro il legale della società.⁷

C. Su tali premesse documentali la COGEIN ha agito chiedendo:

- a) *in primis* la condanna della AKROS a risarcirle -previa risoluzione ex art. 1453 c.c.- il danno causato dalla inattuazione degli obblighi portati dal contratto del 7/7/2014,
- b) subordinatamente anche in forza dell'affidamento ingenerato nella promittente venditrice -fra l'altro- per il tramite del legale rappresentante BADII (che aveva partecipato alla riunione del 16/5/2014 e che non aveva negato di aver ricevuto il messaggio dell'avv. Freda del 10/7/2014), tale per cui *"ove il dott. Pavan non avesse effettivamente [avuto] il potere di impegnare la Akro, quest'ultima sarebbe comunque responsabile nei confronti della COGEIN per violazione del generale dovere di buona fede, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., e per il principio di affidamento, e comunque ai sensi degli artt. 2043 e 2055 del codice civile"*;
- c) *in secundis*, *"ove si ritenesse (...) il contratto preliminare (...) sottoscritto da un rappresentante della Akro non munito dei relativi poteri"*, l'accertamento della responsabilità di Massimo PAVAN *"per i danni arrecati (...) ai sensi dell'art. 1398"*

⁶ Cfr. docc. 7 - 9 att..

⁷ Cfr. doc. 11 *ibidem*.





Sentenza n. 11629/2016 pubbl. il 21/10/2016
RG n. 5926/2015

codice civile sia singolarmente sia in solido con la Akro", ovvero quanto meno ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c.,

d) danni da risarcirsi nella misura capitale della caparra di € 127.50,00 che, ove versata come promesso dal Pavan, avrebbe consentito all'attrice di recedere dal contratto ritenendola, ovvero in subordine nella differenza fra il valore di mercato della *target* ARGO LOGICA s.r.l. e quello promesso, pari ad € 201.575,50

D. Entrambi i convenuti si sono costituiti, con separate difese ma con identico difensore.

D.1 La AKRO ha evidenziato come, nella stessa prospettazione attorea, le trattative fossero state condotte da soggetto (Massimo PAVAN) che COGEIN sapeva (o almeno non poteva ignorare, non avendo egli mai speso funzioni rappresentative) non poterla impegnare.

Era vero che *"con il suo messaggio del 10 luglio 2014 (...) l'unico legale rappresentante dell'epoca, il dr. Paolo Badii, tramite l'avv. Federico Freda"* aveva comunicato *"la disponibilità della Akro s.r.l. a sottoscrivere un testo diverso da quello proposto"*: ma con ciò aveva evidentemente rigettato l' *"offerta"* contenuta in quella che doveva essere considerata una mera *"bozza"*, essendo poi stata COGEIN *"a negare ogni disponibilità a proseguire la trattativa, con la lettera del 15 settembre successivo"*.

Ne derivava l'inesistenza della conclusione del contratto azionato dall'attrice; nonché, quanto alla domanda risarcitoria fondata da COGEIN sull'art. 1337 c.c., l'impossibilità di configurare in termini di danno la mancata percezione della caparra, essendo mancato in radice il negozio che detta caparra avrebbe dovuto prevedere - ché se poi il danno doveva invece individuarsi nello scarto fra prezzo pattuito per ARGO LOGICA e reale valore di mercato di quest'ultima (indicato dalla stessa attrice in valore inferiore alla metà di € 425.000), *"allora ogni recesso dalla trattativa era pienamente giustificato"*.

In conclusione ad aver violato l'art. 1337 c.c. era stata piuttosto COGEIN, rifiutando ogni ulteriore trattativa senza fornire giustificazione diversa se non quella -contraria a realtà- che il contratto era già stato concluso.





Sentenza n. 11629/2016 pubbl. il 21/10/2016

RG n. 5926/2015

D).2 Massimo PAVAN ha a sua volta protestato esser stato *"chiaro sin dal primo momento alla Co.Ge.In. s.r.l. che le [sue] funzioni (...) erano quelle di consulente, sia pur organico, della Akro"*; avendo egli sempre speso la qualifica di presidente dell'Advisory Board, *"organo meramente interno della Akro s.r.l. privo di ogni potere esterno di rappresentanza"*.

Ne derivava l'inconferenza nella specie del richiamo attoreo all'art. 1398 c.c., *"nulla avendo 'speso' "* il convenuto quanto ai propri effettivi poteri; ed irrilevanti rimanendo nel rapporto sostanziale e processuale fra COGEIN e il PAVAN circostanze quali *"l'ordine non eseguito dato ad una banca o comunicazioni riguardanti la vicenda, successive nel tempo all'invio della controproposta del 10 luglio 2014"*.

Quanto infine all'asserito concordo del PAVAN nel presunto illecito aquiliano, non rinvenendosi nella domanda attorea altro se non il richiamo all'art. 2055 c.c., il convenuto ha rinviato -associandovisi- alle difese della AKRO in punto:

- difetto di allegazione del danno
- e legittimo esercizio da parte della potenziale acquirente della facoltà di domandare modifiche alla bozza presentata al proprio legale rappresentante *pro tempore*.

E. Sfumata ogni ipotesi conciliativa e sciolta la riserva istruttoria assunta all'esito del deposito delle memorie *ex art. 183 co. 6° c.p.c.* nei termini riportati in nota⁸, la causa è pervenuta l'11/10/2016 al Collegio per la decisione.

⁸ "(...) **rilevato** che l'attrice, nulla aggiungendo nei termini alla generica contestazione delle eccezioni e deduzioni dei convenuti formulata all'udienza di trattazione, ha insistito solo nella sua memoria *ex art. 183 co. 6° n. 3 c.p.c.* *"nella richiesta di interrogatorio formale del presidente del consiglio di amministrazione della Akro s.r.l., dott. Paolo Badii, o comunque del legale rappresentante della società, nonché della richiesta di prova per testi, formulate nell'atto di citazione introduttivo nel giudizio"*, sollecitando altresì una consulenza tecnica per individuare il danno oggetto della domanda risarcitoria proposta *"in via subordinata"* [sic], *"pari alla differenza fra il prezzo promesso ed il valore di mercato della Argo Logica s.r.l."*,

ritenuto che, anche a prescindere dalla difformità a legge processuale di tale modalità di deduzione istruttoria (motivatamente eccepita dalla società convenuta nella sua memoria del 18/12/2015), la non contestazione della genuinità, paternità e ricezione dei documenti versati in atti e la natura preliminare di merito delle eccezioni che alla domanda attorea hanno opposto -dalla rispettiva loro prospettiva processuale- le due parti convenute, suggeriscono di rimettere comunque immediatamente la causa al Collegio anche ai sensi dell'art. 187 co. 2° c.p.c.,

(...) **rigetta** le istanze di prova formulate, in via diretta e contraria, dall'attrice e dalla AKRO s.r.l. (...)"



Sentenza n. 11629/2016 pubbl. il 21/10/2016
RG n. 5926/2015

F. Due circostanze appaiono al Tribunale rilevanti in causa e tali da determinare il contenuto della presente decisione.

F).1 La prima è che Massimo PAVAN, contrariamente a quanto sostenuto dalla sua difesa personale e da quella della AKRO, ha sì speso -e inequivocamente- il nome della AKROGROUP s.r.l.⁹ nel momento in cui sottoscrisse la scrittura privata del 7/7/2014 contenente il "*contratto preliminare di cessione [delle] quote*" di Argo Logica s.r.l., posto che:

1. se già nell'intestazione la promissaria acquirente si dichiarava costituita "*in persona del Presidente dell'Advisory Board Dott. Massimo Pavan*"
2. la sottoscrizione finale a nome e per conto di "*AKROGROUP s.r.l.*" è avvenuta, senza ulteriori specificazioni, da parte del medesimo "*Dott. Massimo Pavan*"¹⁰.

E' quindi vero che egli è altresì indicato (nella sola intestazione) con una qualifica che, come appurato *a posteriori*, non gli attribuiva poteri procuratorii di rappresentanza legale esterna della società; ma è altrettanto vero che egli, al culmine di una trattativa personalmente condotta cui aveva direttamente partecipato anche il legale rappresentante BADII, sottoscrisse il contratto proprio spendendo il nome della società.

F).2 Non ignora il Tribunale che ciò, di per sé solo, non sarebbe sufficiente a ritenere vincolata la AKRO dal contratto concluso in suo nome da Massimo PAVAN, anche alla luce del rigoroso -e consolidato- orientamento della giurisprudenza di legittimità tale per cui il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile (ancorché non conforme a realtà) non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescriva speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti; salvo che si tratti di potere che -a

⁹ Società pacificamente coincidente con l'odierna convenuta, come emerge dall'identità di codice fiscale / numero di iscrizione nel registro delle imprese (cfr. doc. 1 AKRO).

¹⁰ Cfr. doc. 1 att., cit.



Sentenza n. 11629/2016 pubbl. il 21/10/2016
RG n. 5926/2015

differenza del caso in esame- possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità¹¹.

Ma qui la stessa AKRO ha ammesso che il messaggio -di tre giorni successivo- formalmente inviato (ancora una volta) da altro membro del proprio *Advisory Board* (l'avv. Federico FREDA) proveniva (esso sì) dal proprio legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione Paolo BADII; il quale pertanto con tale missiva inviò un testo del contratto preliminare sostanzialmente modificato solo nella data del "closing"¹², precisando che esso sarebbe stato sottoscritto "*dal presidente del CDA, il dott. Paolo Badii, a titolo novativo rispetto a quello firmato in data 07/07/2014*".

Il che, dovendosi escludere -conformemente al criterio ermeneutico oggettivo della buona fede (art. 1366 c.c.)- che un avvocato non conosca il significato tecnico dei termini utilizzati, necessariamente significa:

- che il legale rappresentante della AKRO stava con ciò proponendo una modifica di carattere (quantomeno relativamente alla fondamentale clausola del termine per la prestazione del consenso traslativo della quota) espressamente novativo del contratto stipulato il 7/7/2014
- del quale quindi non solo era a piena conoscenza, ma che riconosceva vincolante (nonostante fosse stato sottoscritto dal PAVAN) per la AKRO.

F).3 Fu tale dichiarazione quindi, e non la scrittura del 7/7/2014, ad integrare una mera proposta; successiva ad un contratto riconosciuto -da chi aveva i poteri per farlo- come già concluso, e come tale ratificato in forma omogenea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1399 c.c.

¹¹ Così ancora, da ultimo, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12273 del 14/6/2016 (Rv. 640013); e già Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10297 del 29/04/2010 (Rv. 613033), che ha peraltro ritenuto l'efficacia liberatoria di pagamenti effettuati all'amministratore di fatto a fronte della prolungata e colpevole tolleranza di tale modalità solutoria da parte dell'organo amministrativo 'di diritto'.

¹² Termine qui utilizzato a sproposito, trattandosi più pianamente del contratto definitivo di cessione del capitale di ARGO LOGICA s.r.l.





Sentenza n. 11629/2016 pubbl. il 21/10/2016
RG n. 5926/2015

E poiché pacificamente tale proposta modificativa del contratto del 7/7/2014 non fu mai accettata da COGEIN, ne consegue che il successivo rifiuto di AKRO di adempiere al (precedente) contratto che già la vincolava deve ritenersi, con effetto assorbente rispetto ad ogni altra condotta negoziale da chiunque posta in essere fra la lettera del 10/7/2014 e il definitivo rifiuto opposto da Paolo BADII con la (imbarazzata) sua del 5/11/2014, quale inadempimento grave e ingiustificato all'obbligo di contrarre assunto dalla società convenuta; il che necessariamente comporta l'accoglimento della domanda di risoluzione proposta dall'attrice in via principale ai sensi dell'art. 1453 c.c.

G. Se dunque, previo accertamento dell'intervenuta conclusione fra la COGEIN e la AKRO del contratto preliminare del 7/7/2014, può e deve esserne subito pronunciata la risoluzione per inadempimento della promissaria acquirente convenuta, a diversa conclusione deve pervenirsi -sotto il profilo sia dell'*an* che del *quantum*- per la domanda risarcitoria rivolta anche a Massimo PAVAN.

Degli *eventus damni* allegati dall'attrice uno è infatti certamente inconferente, poiché attiene al pagamento di una caparra che nel contratto originario non era prevista e che, provenendo la proposta di integrazione in tal senso da soggetto sprovvisto di poteri, avrebbe dovuto esser corrisposta (e non lo fu) sul fondamento di un distinto patto aggiuntivo che mai divenne efficace fra le parti.

Non può invece escludersi, allo stato, la configurabilità di un mancato guadagno corrispondente alla differenza tra il prezzo "base" che la AKRO si era (già) impegnata in data 7/7/2014 a pagare al momento della cessione, e l'asserito minor valore di mercato del capitale economico della ARGO LOGICA s.r.l. successivamente a tale data: minor valore la stima sia pur equitativa¹³ del quale, avendo comunque l'attrice prodotto il bilancio della *target* al 31.12.2013 e con ciò fornito un argomento di prova in tal senso¹⁴, necessita di un supplemento di indagine tecnica che si dispone d'ufficio con separata ordinanza.

¹³ Espressamente richiesta dall'attrice.

¹⁴ Atteso che il patrimonio netto contabile di ARGO LOGICA s.r.l. a quella data ammontava ad € 157.448,00: cfr. doc. 11 att.





Sentenza n. 11629/2016 pubbl. il 21/10/2016

RG n. 5926/2015

H. Le spese, salvo auspicata definizione transattiva della causa, saranno ripartite fra le parti nella sentenza definitiva.

P. Q. M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Co.Ge.In s.r.l. nei confronti della AKRO s.r.l. e di Massimo PAVAN con citazione notificata il 22 e 26/1/2015, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. **previo accertamento** dell'intervenuta conclusione fra Co.Ge.In s.r.l. e AKRO s.r.l. in data 7/7/2014 del contratto preliminare di cessione di quote azionato all'attrice in via principale,
2. **risolve** il contratto di cui al capo 1. che precede per inadempimento della AKRO s.r.l.;
3. **impartisce** con separata ordinanza distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;
4. **spese** alla sentenza definitiva.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 Ottobre 2016

il giudice estensore

il Presidente

Guido Vannicelli

Elena Riva Crugnola

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684

